

Proposta N.: **DG/PRO/2023/58**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE VERIFICHE SUL FONDO DI GARANZIA
DEBITI COMMERCIALI**

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale, con deliberazione DC/PRO/2022/107, N. Rep. DC/2022/107, P.G. n. 846724/2022 del 23/12/2022, ha approvato Il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione DC/PRO/2022/102, N. Rep. DC/2022/108, P.G. n. 846729/2022 del 23/12/2022, ha approvato il Bilancio di previsione del Comune per il triennio 2023 - 2025;
- la Giunta comunale, con deliberazione DG/PRO/2022/363, N. Rep. DG/2022/365 P.G. n. 850688/2022 del 23/12/2022, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025, ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo n. 18.08.2000, n. 267;
- la Giunta comunale, con deliberazione DG/PRO/2022/430, N. Rep. DG/2022/369, P.G. n. 858047/2022 del 28/12/2022, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano;

PREMESSO altresì che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

RICHIAMATA in particolare la legge 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg
- c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

TENUTO CONTO che:

- al fine di facilitare le operazioni di allineamento della PCC, il D.L. 152/2021 (art. 9, comma 2), modificando il comma 861 della legge 145/2018 consente alle amministrazioni di elaborare l'indicatore relativo allo stock del debito commerciale scaduto e non pagato sulla base dei propri dati contabili, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- questo ente **non si è avvalso** di tale facoltà;
- l'associazione dei revisori ritiene che anche qualora gli enti rispettino i parametri fissati per i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito la verifica degli stessi debba essere oggetto di deliberazione di Giunta comunale;

APPURATO che, relativamente all'esercizio 2022, l'ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2021 **€ 0,00**

Obiettivo di riduzione del debito (-10%): **non applicabile** poichè la franchigia del 5% delle fatture ricevute nel 2021 era superiore e pari a € 16.459.000

Fatture ricevute nel 2022: € 351.840.000

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022: € 17.592.000

Stock del debito al 31/12/2022 **€ 0,00**

Indicatore di ritardo dei pagamenti: **gg. -20**

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022 questo ente NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

A

DATO ATTO che:

- l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato la correttezza dei dati e, non rientrando l'ente nell'obbligo di effettuare l'accantonamento ai fondi di garanzia, non è dovuto il parere;
- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Risorse finanziarie e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2021 **€ 0,00**

Obiettivo di riduzione del debito (-10%): **non applicabile**

Fatture ricevute nel 2022: € 351.840.000

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022: € 17.592.000

Stock del debito al 31/12/2022 **€ 0,00**

Indicatore di ritardo dei pagamenti: **gg. -20**

2. DI PRENDERE ATTO altresì che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

3. DI ACCERTARE che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo ente per l'esercizio 2023 **NON è obbligato** ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Matteo Lepore

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -